



Estratto del verbale della seduta del

28.07.2021

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung  
vom

**DELIBERAZIONE N.**

**BESCHLUSS Nr.**

126

Oggetto:

Betreff:

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – Approvazione convenzione di programma con l’Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento

Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 „Bestimmungen zum Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung“ – Genehmigung der Programmvereinbarung mit der Arbeitsagentur der Autonomen Provinz Trient

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| Maurizio Fugatti | Presidente/ Präsident  | presente/anwesend |
| Arno Kompatscher | Vice Presidente sostituto del Presidente /<br>Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten | presente/anwesend |
| Giorgio Leonardi | Vice Presidente / Vizepräsident  | presente/anwesend |
| Waltraud Deeg    | Assessora / Assessorin   | assente/abwesend  |
| Lorenzo Ossanna  | Assessore / Assessor   | presente/anwesend |
| Manfred Vallazza | Assessore / Assessor   | presente/anwesend |
| Michael Mayr     | Segretario generale della Giunta regionale /<br>Generalsekretär der Regionalregierung      | presente/anwesend |

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlag des Präsidenten Maurizio  
Fugatti

Segreteria generale

Generalsekretariat

Ufficio gestione giuridica del personale

Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des  
Personals

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 5;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazione;

Premesso che dal prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, inviato in data 29 gennaio 2021 alla Provincia Autonoma di Trento, tramite il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, risulta una situazione occupazionale relativa alla categoria dei disabili, che prevede l'attribuzione di cinque unità di cui all'articolo 1 della legge 68/1999 sopra indicata;

Visto l'articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e il vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 18 gennaio 2018, n. 17, che prevedono la possibilità, da parte dei datori di lavoro soggetti alle disposizioni della presente legge, di stipulare un programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo, inteso al raggiungimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della citata legge;

Tenuto conto che l'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ammette nell'ambito del programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo le seguenti modalità:

- richiesta nominativa o numerica per le persone disabili
- tirocini formativi di orientamento
- contratti a tempo determinato;

Visti inoltre:

- l'art. 7 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il quale prevede che le

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“ i.d.g.F., und insbesondere des Art. 5;

Aufgrund des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 i.d.g.F. „Bestimmungen zum Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung“;

Vorausgeschickt, dass aufgrund des Personalstands laut der am 29. Jänner 2021 an die Autonome Provinz Trient über das Ministerium für Arbeit und Soziales übermittelten Meldung im Sinne des Art. 9 Abs. 6 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 in Bezug auf die Menschen mit Behinderung die Zuweisung von fünf Einheiten gemäß Art. 1 des Gesetzes Nr. 68/1999 vorgesehen ist;

Aufgrund des Art. 11 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 und des geltenden, mit Beschluss der Landesregierung Trient vom 18. Jänner 2018, Nr. 17 genehmigten Landesdokuments der arbeitspolitischen Maßnahmen, laut denen die Arbeitgeber, für die die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten, ein Aufnahmeprogramm zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote zwecks Einhaltung der Vorschriften laut Art. 3 des oben genannten Gesetzes unterzeichnen können;

In Anbetracht der Tatsache, dass laut Art. 11 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 im Rahmen des Aufnahmeprogramms zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote nachstehende Modalitäten zulässig sind:

- namentliche oder numerische Anforderung von Menschen mit Behinderung
- Ausbildungs- und Orientierungspraktika
- befristete Verträge;

Aufgrund ferner

- des Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, laut dem die

assunzioni presso i datori di lavoro pubblici avvengano, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della medesima legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni

- l'art. 7, comma 4 del D.P.R. 333/2000 stabilisce che gli Enti pubblici effettuino le assunzioni per chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99
- l'art. 8 del documento "Disciplina per la gestione degli elenchi e delle graduatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 809 di data 26 maggio 2014, che regola le assunzioni presso gli enti pubblici;

Ritenuto in virtù di quanto sopra esposto di sottoscrivere una "Convenzione di programma per la copertura della quota d'obbligo", come da schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Agenzia del Lavoro n. 23 del 13/05/2020, ricevuta in data 6 luglio 2021, Protocollo: RATAA/0016127/06/07/2021-A;

Vista la convenzione sopra indicata, allegata alla presente quale parte integrante, che regola il programma di assunzione per la copertura della quota d'obbligo attraverso l'inserimento lavorativo delle persone disabili in conformità all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e ritenuto di procedere all'approvazione della stessa;

Vista la legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 ed in particolare l'articolo 8, comma 3 secondo il quale le limitazioni alle assunzioni di personale non si applicano alle assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

Einstellungen bei öffentlichen Arbeitgebern – unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen laut Art. 11 desselben Gesetzes – im Einklang mit den Bestimmungen laut Art. 36 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 29/1993 i.d.g.F. erfolgen müssen;

- des Art. 7 Abs. 4 des DPR Nr. 333/2000, laut dem die öffentlichen Körperschaften Einstellungen durch namentliche Anforderung von Menschen mit Behinderung nur im Rahmen der Vereinbarungen gemäß Art. 11 des Gesetzes Nr. 68/1999 verfügen können;
- des Art. 8 des mit Beschluss der Landesregierung vom 26. Mai 2014, Nr. 809 genehmigten Dokuments "Bestimmungen zur Führung der Verzeichnisse und der Rangordnungen laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68" betreffend die Einstellungen bei öffentlichen Körperschaften ;

Nach Dafürhalten, aufgrund der obigen Ausführungen eine „Programmvereinbarung zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote“ gemäß dem mit Beschluss des Verwaltungsrats der Arbeitsagentur vom 13. Mai 2020, Nr. 23 genehmigten und am 6. Juli 2021, Prot. Nr. RATAA/0016127/06/07/2021-A eingegangenen Entwurf zu unterzeichnen;

Aufgrund der oben angeführten, diesem Beschluss als ergänzender Teil beiliegenden Vereinbarung betreffend das Aufnahmeprogramm zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote durch die Arbeitseingliederung von Menschen mit Behinderung im Sinne des Art. 11 Abs. 1, 2 und 3 des Gesetzes vom 12 März 1999, Nr. 68 und nach Dafürhalten, genannte Vereinbarung zu genehmigen;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 8. August 2018, Nr. 6, und insbesondere des Art. 8 Abs. 3, in dem vorgesehen wird, dass die Bestimmungen zur Einschränkung der Einstellung von Personal nicht für die Einstellungen laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 gelten;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

- di approvare, per le ragioni specificate in premessa, la convenzione fra la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e l'Agencia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, nel testo che, composto da n. 7 (sette) articoli, viene allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente

La presente deliberazione è impugnabile unicamente mediante ricorso:

- al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni, oppure
- al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di conoscenza della medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

**Maurizio Fugatti**

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

**beschließt  
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

- aus den oben angeführten Gründen die aus 7 (sieben) Artikeln bestehende Vereinbarung zwischen der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Arbeitsagentur der Autonomen Provinz Trient in dem diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Teil beiliegenden Wortlaut zu genehmigen;
- den Präsidenten zu ermächtigen, die oben angeführte Vereinbarung zu unterzeichnen.

Dieser Beschluss kann allein durch Rekurs angefochten werden:

- beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient innerhalb 60 Tagen im Sinne des Art. 41 des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 oder
- an den Präsidenten der Republik innerhalb von 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199, die ab dem Datum, an dem der Beschluss zur Kenntnis genommen wurde, laufen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER GENERALSEKRETÄR  
DER REGIONALREGIERUNG

**Michael Mayr**

firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

## CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON DATORI DI LAVORO

### PUBBLICI

La presente convenzione regola il programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo attraverso l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in conformità all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

### PREMESSO

- che l'articolo 11 della Legge 68/99 (d'ora in avanti Legge) e il vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro prevedono la possibilità, da parte dei datori di lavoro soggetti alle disposizioni della Legge, di stipulare un programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo, inteso al raggiungimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della Legge;
- che il D.Lgs. 165/2001 disciplina le assunzioni delle persone con disabilità nell'ambito degli Enti Pubblici;
- che l'art. 7, comma 4 del D.P.R. 333/2000 stabilisce che gli Enti pubblici effettuino le assunzioni per chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni di

cui all'art. 11 della Legge;

- che l'art. 8 del documento "Disciplina per la gestione degli elenchi e delle graduatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 809 del 26/05/2014 regola le assunzioni presso gli Enti Pubblici;
- che lo schema di questa convenzione è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Agenzia del Lavoro n. 23 del 13/05/2020;

TRA

AGENZIA DEL LAVORO, C.F. 00337460224, con sede a Trento in via Guardini n.75, rappresentata dal Dott. Luca Aldrighetti < > che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese della Agenzia del Lavoro, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 35-107/Leg.

E

il datore di lavoro REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE, C.F. 80003690221, con sede a Trento in via Gazzoletti n. 2, rappresentato dal dott.

Maurizio Fugatti, < >

in qualità di legale rappresentante

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Articolo 1 - Datore di lavoro.

Il datore di lavoro si impegna a rispettare il seguente programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo, relativa alla categoria delle persone con disabilità, secondo le modalità disciplinate dall'art. 8 del documento citato in premessa e in relazione alla propria situazione occupazionale:

- quota di riserva disabili pari a 26, come risulta dall'ultimo Prospetto informativo inviato;
- scoperture attuali pari a 5.

Programma di assunzione per un totale di 5 lavoratori:

entro il 31/07/2022 n. 2 lavoratori con qualifica o mansione: operatore/operatore giudiziario con chiamata nominativa degli aderenti ad avviso pubblico da avviare tramite tirocinio;

entro il 31/07/2023 n. 2 lavoratori con qualifica o mansione: operatore/operatore giudiziario con graduatoria degli aderenti ad avviso pubblico da avviare tramite tirocinio;

entro il 31/07/2023 n. 1 lavoratore con qualifica o mansione: operatore/operatore giudiziario con avviamento numerico.

#### Articolo 2 - Agenzia del Lavoro.

Agenzia del Lavoro provvede a:

- segnalare i nominativi delle persone da avviare tramite tirocinio in seguito a graduatoria;
- promuovere i tirocini formativi e di orientamento;
- attivare la procedura dell'avviamento numerico;
- autorizzare l'ampliamento del periodo di prova e le deroghe al contratto di apprendistato;
- monitorare l'andamento del programma di assunzione;
- interrompere l'efficacia della convenzione.

#### Articolo 3 - Modalità di assunzione.

Per la realizzazione del programma di assunzione potranno essere utilizzate le seguenti modalità:

- tirocinio formativo e di orientamento;
- assunzione con contratto di lavoro a termine purché di durata superiore a sei mesi;
- ampliamento del periodo di prova nei casi di prestazioni lavorative di particolare complessità e per una durata massima di 6 mesi;

- deroghe ai limiti d'età e di durata per l'apprendistato, qualora la persona con disabilità risulti inoccupata o abbia avuto in passato solo esperienze lavorative saltuarie o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili alla convenzione. Tali deroghe non potranno superare comunque di due anni il limite di età e di un anno quello di durata previsto dalle norme e dal CCNL in materia.

#### Articolo 4 - Durata.

Fermo restando che la durata massima del programma di assunzione è la seguente:

- 12 mesi per assunzioni di 1 unità
- 18 mesi per assunzioni di 2 unità
- 24 mesi per assunzioni da 3 a 5 unità
- 36 mesi per assunzioni da 6 a 8 unità
- 48 mesi per assunzioni oltre le 8 unità

e che è possibile prevedere delle scadenze intermedie, il programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo della presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31/07/2023.

Articolo 5 - Modifica, proroga o interruzione del programma di assunzione.

In caso di necessità sopravvenute, le parti, in accordo tra loro, potranno modificare il programma di assunzione o prorogare l'efficacia della convenzione.

Il programma di assunzione potrà essere interrotto nel caso in cui si verificano gravi irregolarità nell'osservanza del programma d'inserimento lavorativo da parte del datore di lavoro.

#### Articolo 6 - Copertura quota d'obbligo.

Per tutta la durata del programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge. Le quote previste dall'articolo 3 della Legge sono da ritenersi coperte limitatamente ai posti convenuti nel programma di assunzione di cui all'articolo 1.

#### Articolo 7 - Mancato rispetto dei termini di assunzione.

Il rispetto dei termini di assunzione è vincolante per il datore di lavoro salvo casi eccezionali che dovranno essere sottoposti, con nota scritta e motivata, alla preventiva valutazione di Agenzia del Lavoro.

Qualora il datore di lavoro non rispetti i termini di assunzione previsti, Agenzia del Lavoro può avviare il/i lavoratore/i secondo l'ordine di graduatoria in seguito ad avviso pubblico per la mansione o qualifica indicata all'articolo 1 o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili presso il Centro per l'Impiego.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Per Agenzia del Lavoro | Per Regione Autonoma<br>Trentino-Alto Adige |
| Il Dirigente           | Il Presidente                               |
| Dott. Luca Aldrighetti | Dott. Maurizio Fugatti                      |
| (firma digitale)       | (firma digitale)                            |